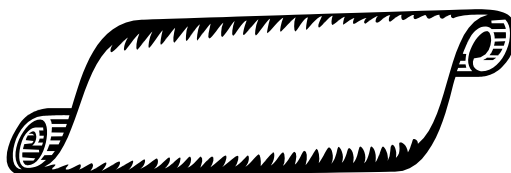




Comune di Borghetto di Borbera

Provincia di Alessandria

Verbale di deliberazione della **GIUNTA COMUNALE**



Verbale n.35

OGGETTO : Istituzione di un contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana “jure sanguinis” - presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, e per le richieste di certificati o di estratti di Stato Civile formati da oltre un secolo, ai sensi degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della Legge 13 giugno 1912, n. 555.

Il giorno 08/06/2026 alle ore 17:00 nella sala delle adunanze del Comune, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei componenti della Giunta Comunale, risultanti all'appello:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI
1	SAPORITO Domenico Franco Angelo - Sindaco	Sì
2	MORO Giovanni - Vice Sindaco	Sì
3	CHIAPUZZO Francesco - Assessore	Sì
	TOTALE PRESENTI	3
	TOTALE ASSENTI	0

con l'intervento e l'opera del Sig. **CABELLA dott. Pier Giorgio** - *Segretario Comunale*, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale verbalizzatore (art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000), riconosciuto legale il numero degli intervenuti,

SAPORITO Domenico Franco Angelo

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato, invitando i presenti a deliberare in merito.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

negli ultimi anni i procedimenti legati al riconoscimento della cittadinanza italiana "*jure sanguinis*" e le attività ad essi collegate come la ricerca ed il conseguente rilascio di certificazioni di Stato Civile relative a eventi pregressi, anche molto lontano nel tempo, hanno assunto dimensioni notevoli, impegnando in misura crescente l'Ufficio di Stato Civile del Comune in attività che risultano sostanzialmente gratuite per i richiedenti, in gran parte non residenti nel Comune, ma che producono costi diretti e indiretti per l'Ente, in ragione della mole di lavoro connessa. Il fenomeno è aggravato dal fatto che molte richieste di certificazione sono estremamente generiche ed inviate "a strascico" a molti Comuni italiani, prive di dati certi, o con mere ipotesi, o con nominativi e dati errati, con conseguente dispendio di molto tempo-lavoro (spesso privo di esito positivo) che viene sottratto alle altre numerose rilevanti incombenze dell'Ufficio di Stato Civile. L'art. 450 del Codice Civile, pur affermando il principio della pubblicità dei registri di Stato Civile, esclude che essi possano essere consultati direttamente dai privati, demandando ai soli ufficiali di Stato Civile il compito di rilasciare estratti e certificati e di svolgere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati (inclusa la consultazione degli indici decennali – Circolare Ministero dell'Interno n. 66 del 05/05/2023).

PRESO ATTO che la domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana "*jure sanguinis*", oltre che al Consolato italiano competente in relazione alla località straniera di dimora abituale dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana, può essere presentata anche al Sindaco del Comune di residenza in Italia; in quest'ultimo caso la richiesta per il riconoscimento della cittadinanza italiana "*jure sanguinis*" comporta un procedimento molto articolato e complesso, poiché successivamente alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, i cittadini interessati devono produrre istanza per il riconoscimento della cittadinanza e il procedimento prevede, in capo all'Ufficiale dello Stato Civile, un gran numero di accertamenti, tra cui la verifica degli atti prodotti dal richiedente relativi alla ricostruzione documentale dei singoli passaggi nell'albero genealogico, le richieste ai consolati italiani (competenti in base ai luoghi di nascita e di residenza all'estero dell'interessato e dei suoi ascendenti) della certificazione attestante che nessuno abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana;

VISTA la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie Generale n. 305 del 31/12/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, ed in particolare:

- comma 636. I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.
- comma 637. I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di Stato Civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.
- Comma 638. Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini

stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.

CONSIDERATO che questo Comune, caratterizzato da una popolazione residente di circa 2000 abitanti e a una dotazione organica limitata, sostiene costi amministrativi significativi per l'istruttoria delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e per le ricerche archivistiche relative ad atti di stato civile formati da oltre cento anni, attività che richiedono l'impiego di personale qualificato e sottraggono risorse alle ordinarie funzioni istituzionali;

RITENUTO conseguentemente di assoggettare:

- le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate al Comune al pagamento di un contributo amministrativo pari a € 600,00 (seicento/00) per ciascun richiedente maggiorenne;
- le richieste di certificati o di estratti di atti di Stato Civile (articoli 106, 107 e 108 del D.P.R. 396/2000) formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo pari a € 300,00 (trecento/00), per ciascun atto;

DATO ATTO che:

- a) il contributo di cui al comma 636 si applica solo nel caso di richiedente maggiorenne;
- b) il contributo di cui al comma 637 non si applica alla certificazione che non sia desunta solo da un atto di Stato Civile, quale ad esempio il certificato previsto dalla Convenzione relativa al rilascio di un certificato matrimoniale, adottata a Monaco il 5 settembre 1980 (legge 19 novembre 1984, n. 950);
- c) il contributo è dovuto per la richiesta di riconoscimento e/o di certificazione, di cui ne condizione la procedibilità ai sensi del comma 638;
- d) il contributo pertanto non è un diritto sul certificato o sull'estratto (come ad esempio i diritti di segreteria) il cui rilascio è solo eventuale, e pertanto deve essere assolto indipendentemente dal fatto che la ricerca dell'atto abbia dato esito positivo o meno;
- e) il contributo di cui al comma 637 si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale; formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali;
- f) il contributo si applica anche alle domande di certificazione negativa, ossia di certificati che attestano l'inesistenza o la distruzione di un atto di Stato Civile;
- g) i menzionati contributi sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 638, Legge n. 207/2024;
- h) i predetti contributi non comprendono quanto dovuto per altre casuali e in particolare restano ferme, per espressa previsione di Legge (art.1, comma 638, Legge n. 207/2024), le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo;
- i) non sono assoggettate al contributo di cui al comma 637 dell'art. 1, L. n. 207/2024 le richieste di certificati e/o estratti di atti di Stato Civile presentate da Pubbliche Amministrazioni;
- j) i contributi amministrativi stabiliti con il presente provvedimento non sostituiscono quello previsto dall'art. 9 bis, comma 2, L. n. 91/1992, di spettanza del Ministero dell'Interno;
- k) il presente provvedimento non modifica i termini del procedimento in narrazione;

STABILITO pertanto che:

- a) i contributi in questione dovranno essere versati all'Ente a cura dell'interessato esclusivamente a mezzo PagoPA e il relativo versamento dovrà essere comprovato dall'interessato stesso contestualmente alla presentazione dell'istanza, allegando alla medesima la ricevuta dell'eseguito pagamento, a pena di improcedibilità dell'istanza;
- b) non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento.

VISTI, i pareri favorevoli, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del presente atto, espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Vice Segretario e dal Servizio "Servizio Finanziario", che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Ad unanimità di voti espressi

DELIBERA

- 1) di istituire il contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per ciascun richiedente maggiorenne, nonché per le richieste di certificati o di estratti di stato civile – ai sensi degli articoli 106, 107 e 108 del D.P.R. 396/2000 - formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente, come da seguente tabella:

Tipologia	Importo del contributo
Domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555	€ 600,00
Domande di certificati ed estratti per riassunto o per copia integrale (articoli 106, 107, e 108 del D.P.R. 396/2000) – per ciascun atto	€ 300,00

- 2) che il suddetto contributo deve essere pagato dai richiedenti esclusivamente a mezzo di PagoPA;
- 3) di dare atto che il pagamento dei contributi suddetti è condizione di procedibilità delle rispettive domande;
- 4) di dare atto che il contributo sulla certificazione di cui al comma 637
- si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;
 - non è un diritto sul certificato o estratto (come, ad esempio, i diritti di segreteria), e pertanto deve essere assolto indipendentemente dal fatto che la ricerca dell'atto abbia esito positivo;
 - non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;
- 5) Di dare atto che i contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune nel capitolo di entrata n. 180/300/112 e che verrà monitorato e conseguentemente aggiornato in considerazione dell'andamento delle richieste nel corso dell'esercizio;
- 6) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
SAPORITO Domenico Franco Angelo

Firmato digitalmente
CABELLA dott. Pier Giorgio